

A cura di Deborah Di Rosa

# Conguaglio 730: come operare correttamente nel LUL?

Categoria: **Previdenza e lavoro**  
Sottocategoria: **Varie**

## Di cosa si tratta?

### In sintesi...

Esaurite le operazioni relative all'elaborazione del Modello 730. A partire dal mese di luglio i sostituti d'imposta sono tenuti ad effettuare i conguagli in busta paga, tenendo conto dei risultati contabili delle dichiarazioni dei dipendenti evidenziati nei Modelli 730-3, in caso di assistenza fiscale diretta, o nei Modelli 730-4 ricevuti telematicamente dai CAF o dai professionisti abilitati.

### Novità

Quest'anno, per effetto dello "slittamento" dei termini di presentazione telematica del Modello 730 al 23 luglio, i tempi di effettuazione del conguaglio degli importi a credito o a debito nel LUL potrebbero allungarsi fino al mese di agosto anche per i lavoratori dipendenti, come già avviene per i pensionati. Vediamo come e perché.

### Riferimenti normativi

- Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 50, c. 1;
- Legge 27 febbraio 2009, n. 14;
- Articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo n. 241 del 1997.

## In allegato alla Fiscal:

Tavola Sinottica.....	5
L'Esperto risponde.....	6

**Premessa**

A partire dal mese di luglio, i datori di lavoro devono procedere al conguaglio delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione della dichiarazione 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti. Anche quest'anno dunque sarà necessario alternativamente:

- ↳ prelevare, attraverso il servizio disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate, il Modello 730/4;
  - ↳ prendere in esame i Modelli 730/3, in caso di assistenza fiscale diretta prestata dal sostituto;
- con riferimento ai redditi 2017.

Dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi, infatti, può emergere un credito in favore o un debito a carico del contribuente dichiarante.

La scadenza del termine di presentazione del Modello 730 precompilato 2018 è fissata al 23 luglio 2018, mentre, per coloro che presentano il 730 precompilato al sostituto d'imposta, la scadenza è il 7 luglio 2018.

Il conguaglio in busta paga delle risultanze del Modello 730 vengono ordinariamente effettuate a partire dal mese di luglio per i lavoratori dipendenti e dai mesi di agosto o settembre per i pensionati.

**Conguaglio a credito**

Qualora dalla dichiarazione 730 presentata derivi un conguaglio a credito il sostituto d'imposta effettua il rimborso direttamente nel LUL, attraverso la contestuale riduzione in compensazione del monte ritenute complessivo dovuto a titolo di:

- ↳ IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
  - ↳ altri eventuali conguagli a debito;
- in riferimento alla totalità dei lavoratori dipendenti in forza per ciascun mese.

In caso di incapienza delle ritenute operate sulla totalità delle retribuzioni i residui crediti saranno posti a rimborso nei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2018.

In presenza di una pluralità di aventi diritto, i rimborsi devono avvenire mensilmente in maniera equa tra tutti gli aventi diritto: la percentuale sarà determinata in base al rapporto tra l'importo delle ritenute da operare nel singolo mese nei confronti di tutti i dipendenti in forza e l'ammontare complessivo del credito da rimborsare.

Se alla fine del periodo d'imposta non sarà stato possibile completare il rimborso, il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare all'interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella CU 2019. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.





Il recupero dei rimborsi effettuati dal sostituto d'imposta non può più essere fatto con il metodo della compensazione "interna" (c.d. scomputo), ma esclusivamente mediante compensazione nel Mod. F24.

### Conguaglio a debito

Il conguaglio a debito si verifica quando le ritenute operate dal datore di lavoro e le spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente a suo nome o per conto dei familiari a carico, non sono comunque sufficienti a coprire le tasse, IRPEF e addizionali regionali e comunali, emerse dalla dichiarazione dei redditi.



Le somme risultanti a debito devono essere trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2018. Nel caso in cui la retribuzione di competenza del mese di luglio del lavoratore non sia sufficiente, la parte residua sarà trattenuta dalla retribuzione erogata nei mesi successivi entro il mese di novembre 2017. Tale differimento dei termini di pagamento comporta l'applicazione dell'interesse in ragione dello 0,40% mensile.

Lo stesso lavoratore può decidere di rateizzare il proprio debito IRPEF in un massimo di 5 rate, da luglio a novembre 2018. In questo caso il sostituto d'imposta calcola l'importo delle singole rate, maggiorate dei relativi interessi dello 0,33% mensile, e trattiene gli importi dovuti a decorrere dai compensi di competenza del mese di luglio.



L'importo trattenuto a titolo di conguaglio sulle retribuzioni è versato dal sostituto d'imposta, a mezzo F24, unitamente alle ritenute d'acconto relative alle stesse retribuzioni.



Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituto, entro il mese di dicembre 2017, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel Modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituto a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

### Casi particolari

➔ **Cessazione del rapporto di lavoro:** se prima dell'effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio è intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro o qualche altra causa che abbia comportato una sostanziale assenza di retribuzione, il sostituto d'imposta non può effettuare i conguagli a debito ed è tenuto a comunicare tempestivamente agli interessati gli importi da versare direttamente a mezzo F24. Nel caso di conguaglio a credito, invece, il datore di lavoro rimborsa l'imposta ai dipendenti cessati o senza retribuzione, riducendo le ritenute relative alle retribuzioni corrisposte agli altri lavoratori.

➔ **Decesso del contribuente:** il decesso del contribuente fa venir meno l'obbligo per il sostituto di effettuare le operazioni di conguaglio risultanti dal Modello 730. Se il decesso è avvenuto prima dell'effettuazione o della conclusione di un conguaglio a debito, il sostituto comunica agli eredi, utilizzando le voci del Modello 730-3, l'ammontare delle somme non ancora trattenute, con esclusione degli eventuali acconti, che dovranno essere versate a mezzo F24.

Nel caso di un conguaglio a credito, il sostituto d'imposta comunica agli eredi gli importi utilizzando le voci contenute nel prospetto di liquidazione, e provvede ad indicarli anche nell'apposita certificazione (CU): tale credito potrà essere computato nella successiva dichiarazione che gli eredi devono presentare per conto del contribuente deceduto ovvero essere richiesto a rimborso.

➔ **Incapienza a fine anno 2018:** Se alla fine del periodo d'imposta non è stato possibile completare il rimborso, il sostituto d'imposta è tenuto a comunicare all'interessato gli importi ai quali lo stesso ha diritto provvedendo anche a indicarli nella Certificazione Unica 2017. Tali importi potranno essere fatti valere dal contribuente nella successiva dichiarazione oppure chiesti a rimborso agli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

➔ **IRPEF a debito residua a fine anno 2018:** Se entro la fine dell'anno non è stato possibile trattenere l'intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto d'imposta deve comunicare al sostituito, entro il mese di dicembre 2017, gli importi ancora dovuti, analiticamente suddivisi in base ai dati contenuti nel Modello 730-3. La parte residua, maggiorata dell'interesse dello 0,40 per cento mensile, deve essere versata direttamente dal sostituito a mezzo F24 entro il mese di gennaio, secondo le modalità previste per i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche.

➔ **Trasferimento ad altro datore di lavoro:** nel caso in cui siano effettuate, nell'anno 2018, operazioni societarie che comportano il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro senza interruzione del rapporto di lavoro oppure un passaggio di dipendenti all'interno dello stesso gruppo, il nuovo datore di lavoro è obbligato ad effettuare tutte le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale per tutti i dipendenti che sono stati trasferiti.



Osserva

Il vecchio datore di lavoro, nel momento del passaggio, deve interrompere le operazioni di conguaglio e comunicare tempestivamente al nuovo datore tutti i dati relativi alle operazioni effettuate fino a quel momento e gli importi dei residui versamenti o rimborsi di ogni singolo dipendente, per permettere all'ultimo sostituto di portare a termine i conguagli.



Di conseguenza, in tutti i casi di passaggio "diretto" di dipendenti da un datore di lavoro ad un altro per effetto di una operazione straordinaria, sia con scomparsa del precedente datore di lavoro (esempio: fusione per incorporazione) che senza scomparsa (esempio: cessione di ramo d'azienda), il nuovo datore di lavoro è tenuto comunque a proseguire nelle operazioni di assistenza fiscale.

**Allegato 1****Tavola Sinottica****Premessa**

- A partire dal mese di luglio, i sostituti d'imposta sono tenuti ad effettuare il conguaglio in busta paga delle risultanze fiscali generate a seguito della presentazione del modello 730 da parte dei propri lavoratori dipendenti. L'operazione si configurerà diversamente a seconda che dal conguaglio derivi un credito in favore o un debito in capo al lavoratore. Occorrerà, inoltre, prestare particolare attenzione ad alcuni casi particolari. Quali modalità devono essere osservate per gestire correttamente l'adempimento?

**Conguaglio a credito**

- Se dal risultato contabile della dichiarazione dei redditi emerge un credito in favore del contribuente dichiarante, il rimborso viene posto in essere dal sostituto d'imposta mediante una corrispondente riduzione del monte ritenute complessivo a titolo di IRPEF e/o di addizionale comunale e regionale all'IRPEF, effettuate sugli emolumenti di competenza del mese di luglio erogati alla totalità dei dipendenti, incluse anche le somme derivanti da altri eventuali conguagli a debito.

**Conguaglio a debito**

- Il conguaglio a debito si verifica quando le ritenute operate dal datore di lavoro e le spese detraibili e deducibili sostenute dal contribuente a suo nome o per conto dei familiari a carico, non sono comunque sufficienti a coprire le tasse, IRPEF e addizionali regionali e comunali, emerse dalla dichiarazione dei redditi.  
Le somme risultanti a debito devono essere trattenute dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio 2018 e, se necessario, nei mesi successivi.

**Casi particolari**

- Esistono inoltre alcuni casi particolari al ricorrere dei quali i sostituti d'imposta potrebbero trovarsi a dover gestire: si tratta di situazioni talvolta di non facile risoluzione.

## Allegato 2

## L'Esperto risponde...



**Come procedere in caso di errori o omissioni nella compilazione del Modello 730? Come viene effettuato in questo caso il conguaglio?**



Nel caso di errori od omissioni nel Modello 730 è possibile rimediare presentando:

- Un Modello 730 integrativo, entro il 25 ottobre;
- Un Modello 730 rettificativo, entro il 10 novembre;
- Il Modello Redditi PF, entro il 31 ottobre.

In questo caso i sostituti d'imposta devono effettuare il nuovo conguaglio, una volta ricevuto il Modello 730/3 integrativo, sempre entro il mese di dicembre dello stesso anno.

**Nella dichiarazione "integrativa" a favore è necessario indicare:**

- il **CODICE 1**, nel caso in cui il contribuente verifichi di non aver fornito tutti gli elementi da indicare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportino un maggiore credito o un minor debito (esempio: omessa o parziale indicazione di oneri deducibili o di oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta) o un'imposta pari a quella determinata con il Mod.730 originario (esempio: dati che non modificano la liquidazione delle imposte).
- il **CODICE 2** se, per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel "Frontespizio" della dichiarazione originaria, il sostituto d'imposta che dovrà effettuare le operazioni di conguaglio non è stato correttamente identificato;
- il **CODICE 3** nel caso in cui il contribuente si accorga sia di non aver indicato tutti i dati che consentono di identificare il sostituto che effettuerà le operazioni di conguaglio o di averli indicati in modo inesatto o incompleto, sia di non aver fornito tutti gli elementi da riportare nella dichiarazione e l'integrazione e/o la rettifica comportino un maggior importo a credito, un minor debito oppure un'imposta pari a quella determinata con il Mod.730 originario.